Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 183

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 12 agosto 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 12 AGOSTO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Comune di Lecco:** Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1932 estratte il 15 luglio 1938-XVI Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1937 estratte il 15 luglio 1938-XVI. — **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni dei prestiti municipali. — **Municipio di Napoli:** Elenco dei buoni Città di Napoli sorteggiati nella 58ª estrazione del 1° luglio 1938-XVI. — **Comune di Dongo:** Elenco delle obbligazioni estratte il 15 luglio 1938-XVI. — **Società ferrarese per trazione forza e luce, in Ferrara:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 25ª estrazione del 21 giugno 1938-XVI. — **Comune di Camnago Volta:** Cartelle del prestito redimibile estratte il 26 giugno 1938 XVI. — **Società an. italiana Gio. Ansaldo & C., in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni 3ª serie sorteggiate nelle prime 39 estrazioni e non ancora presentate al rimborso Elenco delle obbligazioni 3ª serie sorteggiate nella 40ª estrazione del 25 luglio 1938-XVI.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1205.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1206.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1207.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 1208.

**Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Londra, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 18 marzo 1938.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Londra fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 18 marzo 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Londra, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 18 marzo 1938:

1° Accordo addizionale all'Accordo di compensazione italo-britannico firmato a Roma il 6 novembre 1936;

2° Accordo commerciale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 28 marzo 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 399, foglio 47.* — MANCINI.

---

**Accordi fra l'Italia e la Gran Bretagna di carattere commerciale - Londra, 18 marzo 1938.**

Il *Regio Governo Italiano* ed il *Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale* sono d'accordo su quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni dell'Accordo di Compensazione firmato a Roma il 6 novembre 1936 (d'ora innanzi chiamato l'Accordo Principale) rimarranno in vigore in quanto non siano modificate dal presente Accordo Addizionale.

Art. 2.

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, gli importi in lire versati nel Conto Nuovo Lire previsto all'articolo 1 dell'Accordo Principale saranno accreditati in due Sottoconti infruttiferi di interessi, denominati rispettivamente « Sottoconto Lire Carbone » e « Sottoconto Lire « D ».

Gli importi in lire già versati nel « Conto Nuovo Lire » e per i quali l'Istituto non ha ancora trasmesso all'Ufficio Clearing i relativi ordini di pagamento in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 (4) (*a*) dell'Accordo Principale, saranno portati a credito del Sottoconto Lire Carbone in quanto rappresentano il prezzo di carbone; tutti gli altri importi già versati come sopra indicato saranno portati a credito del Sottoconto Lire « D ».

Gli importi in lire che saranno versati dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo a fronte di debiti ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Accordo o con scadenza posteriore alla data stessa, da persone in Italia

(*a*) in favore di persone nel Regno Unito quale prezzo f.o.b. di carbone del Regno Unito importato in Italia,

(*b*) in favore di persone nel Regno Unito, quale prezzo d'altre merci del Regno Unito importate in Italia e quale corrispettivo di noli relativi al trasporto tra i due Paesi, su navi britanniche, di merci che non siano carbone del Regno Unito,

(*c*) in favore di persone nel Regno Unito, quale corrispettivo di pagamenti di ogni natura dovuti in Italia per la riproduzione e la rappresentazione in Italia di films del Regno Unito, tali pagamenti essendo considerati come parte del prezzo dei films stessi,

(*d*) in favore di persone nel Regno Unito o in Terranova quale prezzo di baccalà e stoccafisso di Terranova importato in Italia e quale corrispettivo di noli per il trasporto su navi britanniche di detto baccalà e stoccafisso,

saranno accreditati:

(*a*) al Sottoconto Lire Carbone,

(*b*), (*c*) e (*d*) al Sottoconto Lire « D ».

(2) L'articolo 1 (4) dell'Articolo Principale cesserà di essere in vigore e gli importi in lire versati dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo ed accreditati al Sottoconto Lire Carbone ed al Sottoconto Lire « D » rimarranno vincolati a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito fino a quando ne sarà effettuato il relativo trasferimento a detti creditori attraverso il Sottoconto Sterline Carbone o il Sottoconto Sterline « D ».

(3) L'eventuale saldo esistente nel Conto Nuovo Sterline alla data d'entrata in vigore del presente Accordo sarà girato a credito del Sottoconto Sterline Carbone e del Sottoconto Sterline « D » in base al rapporto 46:41. Nel determinare il predetto saldo sarà tenuto conto degli ordini di pagamento non ancora eseguiti e degli assegni in circolazione.

Art. 3.

(1) Dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo nessun ulteriore versamento sarà accettato nel Conto Sterline ex-bloccato « B » e nel Conto Arretrato Lire « B » previsti dall'Accordo Principale, e gli importi esistenti a credito dei predetti conti e del Conto Arretrato Sterline « B », anche previsto dall'Accordo Principale, saranno destinati come segue:

(a) l'eventuale saldo esistente a credito del Conto in sterline ex-bloccato « B », sarà convertito in lire italiane al cambio di Lit. 64,46 per Lst. 1 e l'importo in lire risultante da tale conversione sarà girato a credito del Conto Arretrato Lire « A »;

(b) l'eventuale saldo in lire esistente a credito del conto Arretrato Lire « B » sarà girato a credito del Conto Arretrato Lire « A »;

(c) l'eventuale saldo in sterline esistente a credito del Conto Arretrato Sterline « B » sarà girato a credito del Conto Arretrato Sterline « A ».

(2) L'eventuale saldo in sterline residuato nel Conto Arretrato Sterline « A », tenuto conto di quanto disposto al paragrafo (3) del presente articolo, sarà destinato, dopo eseguiti i trasferimenti previsti al paragrafo (1) del presente articolo, come segue:

(a) Lst. 30.000 saranno poste a libera disposizione dell'Istituto;

(b) previa deduzione di un importo di Lst. 10.000 che sarà lasciato a credito del Conto Arretrato Sterline « A », il saldo residuale sarà distribuito tra il Sottoconto Sterline Carbone ed il Sottoconto Sterline « D » nella proporzione 46:41.

(3) Nel determinare il saldo da distribuire, sarà tenuto conto: (a) dell'ammontare degli assegni in circolazione, (b) degli importi necessari per l'esecuzione degli ordini di pagamento già emessi dall'Istituto ma a fronte dei quali non sono ancora stati emessi i relativi assegni, (c) degli importi necessari per l'esecuzione degli ordini di pagamento non ancora emessi dall'Istituto a fronte degli importi in lire già versati a credito del Conto Arretrato Lire « A ». Sarà tenuto conto, d'altra parte, degli importi già destinati ai Conti Arretrati Sterline « A » e « B » ma non ancora accreditati a detti conti.

(4) Se, posteriormente alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, ulteriori importi in lire saranno versati a fronte di debiti tra quelli contemplati all'articolo 3 dell'Accordo Principale, tali importi saranno portati a credito del Conto Arretrato Lire « A » e, salvo quanto è previsto all'articolo 9 dell'Accordo Principale, rimarranno vincolati a favore dei rispettivi creditori nel Regno Unito fino a quando ne sarà effettuato il relativo trasferimento a detti creditori attraverso il Conto Arretrato Sterline « A ».

(5) Gli importi in lire versati a fronte di debiti tra quelli contemplati al paragrafo (2) (a) dell'articolo 3 dell'Accordo Principale e non ancora trasferiti ai rispettivi creditori nel Regno Unito, verranno portati a credito del Conto Arretrato Lire « A » e, all'atto del trasferimento a detti creditori attraverso il Conto Arretrato Sterline « A », saranno convertiti in sterline al cambio di Lit. 64,46 per Lst. 1.

Art. 4.

Le seguenti disposizioni andranno aggiunte a quelle del paragrafo (3) dell'articolo 4 dell'Accordo Principale:

« Nei casi in cui un importo in Lire versato superi lire it. 1.500.000 il trasferimento sarà effettuato in rate mensili non eccedenti Lit. 1.500.000 ed ogni rata conserverà l'ordine di precedenza della rata iniziale ».

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 5 e del secondo comma dell'articolo 12 (4) (a) dell'Accordo Principale resteranno in vigore; ma, a fronte degli importi in lire versati all'Istituto da debitori in Italia, Possedimenti e Colonie italiane in conformità alle disposizioni dell'Accordo Principale e degli emendamenti ad esso apportati dal presente Accordo, è in facoltà dell'Istituto di assicurare che il pagamento ai rispettivi creditori nel Regno Unito avvenga:

(a) se il debito è espresso in sterline: per l'intero importo in sterline dovuto; oppure

(b) se il debito è espresso in divisa diversa dalla sterlina: per l'intero equivalente in sterline del debito, calcolato al corso del cambio corrente per la rispettiva divisa e per la lira sterlina alla Borsa di Roma del giorno in cui l'Istituto trasmetterà all'Ufficio Clearing l'ordine di pagamento corrispondente al versamento effettuato dal debitore.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 6 dell'Accordo Principale resteranno in vigore; ma l'Istituto avrà facoltà di garantire che il pagamento da farsi ai rispettivi creditori a fronte degli importi accreditati al Conto Generale Sterline quale prezzo di merci italiane importate nel Regno Unito, sia effettuato:

(a) se il credito è espresso in lire: per l'intero importo dovuto; oppure

(b) se il credito è espresso in divisa diversa dalla lira: per l'intero equivalente in lire dell'importo in sterline accreditato in conformità a quanto sopra previsto, calcolato al corso del cambio corrente per la rispettiva divisa alla Borsa di Roma del giorno in cui l'accreditato al Conto Generale Sterline venne effettuato.

Art. 7.

(1) Le disposizioni del paragrafo (1) dell'art. 7 dell'Accordo Principale cessano di aver vigore e le somme accreditate dalla data di entrata in vigore del presente Accordo al Conto Generale Sterline saranno destinate come segue:

(a) per il 46 per cento saranno portate a credito di un conto, infruttifero di interessi, denominato Sottoconto Sterline Carbone, e saranno utilizzate per il trasferimento degli importi esistenti a credito del Sottoconto Lire Carbone. Tali somme saranno trasferite secondo l'ordine cronologico dei versamenti;

(b) per il 41 per cento saranno portate a credito di un conto, infruttifero di interessi, denominato Sottoconto Sterline « D » e saranno utilizzate per il trasferimento degli importi esistenti a credito del Sottoconto Lire « D ». Salvo le eccezioni previste dall'articolo 8 dell'Accordo Principale, tali somme saranno da trasferire secondo l'ordine cronologico dei versamenti;

(c) per il $6\frac{1}{2}$ per cento saranno portate a credito di un conto, infruttifero di interessi, denominato Conto Arretrato Sterline « A », e saranno utilizzate in primo luogo per il trasferimento, nell'ordine cronologico dei versamenti all'Istituto, degli importi esistenti a credito del Conto Arretrato Lire « A ». Salvo la trattenuta di una somma di Lst. 10.000 da conservare a credito del citato Conto Arretrato Sterline « A », utilizzabile per detti trasferimenti, ogni ulteriore saldo sarà posto a libera disposizione dell'Istituto;

(d) per il $6\frac{1}{2}$ per cento saranno portate a credito di un conto, infruttifero di interessi, denominato Conto Arretrato Sterline « C » e saranno utilizzate per il trasferimento delle somme esistenti a credito del Conto Arretrato Lire « C ». Salvo le eccezioni previste al paragrafo (3) dell'articolo 4 dell'Accordo Principale e degli emendamenti apportativi dal presente Accordo, tali somme saranno trasferite nell'ordine cronologico dei versamenti.

(2) L'eventuale eccedenza che abbia a risultare in uno o più dei conti denominati Sottoconto Sterline Carbone, Sottoconto Sterline « D » e conto Arretrato Sterline « C », potrà essere trasferita, in tutto od in parte, d'accordo tra Istituto ed Ufficio Clearing, ad uno qualsiasi dei detti conti, salvo gli accordi eventuali da prendere per il susseguente ritrasferimento.

Art. 8.

Il Sottoconto Sterline Carbone ed il Sottoconto Sterline « D » saranno aperti presso la Banca d'Inghilterra al nome del « Controller » dell'Ufficio Clearing Anglo-Italiano.

Art. 9.

Le disposizioni dei paragrafi (3), (4), (5) e (6) dell'articolo 7 dell'Accordo Principale cessano di aver vigore.

Art. 10.

All'articolo 8 dell'Accordo Principale i riferimenti al Conto Nuovo Lire andranno intesi come riferimenti al Sottoconto Lire « D ».

Art. 11.

Al paragrafo (2) dell'articolo 11 dell'Accordo Principale le parole « il Sottoconto Sterline Carbone ed il Sottoconto Sterline « D » sostituiranno le parole « il Conto Nuovo Sterline ».

Art. 12.

All'articolo 13 dell'Accordo Principale viene aggiunto:

«(*d*) noli ed assicurazioni relativi a carbone del Regno Unito importato in Italia ».

Art. 13.

Agli effetti del presente Accordo per « carbone » si intenderà il carbone, il coke ed il combustibile preparato il cui principale componente sia il carbone o il coke.

Art. 14.

Il seguente articolo sostituisce l'articolo 15 dell'Accordo Principale:

« Articolo 15. — (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1936. Resterà in vigore fino al 31 dicembre 1938 e, dopo tale data, continuerà a rimanere in vigore sino a che non sia denunciato. Tale denuncia potrà essere data da ciascuno dei due Governi contraenti in qualsiasi momento. Se tale denuncia sarà notificata entro il 30 novembre 1938, avrà effetto dal 31 dicembre 1938; dopo il 30 novembre 1938:

(*a*) se notificata tra il 1° dicembre di ogni anno ed il successivo 31 maggio, avrà effetto il successivo 30 giugno;

(*b*) se notificata tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ogni anno, avrà effetto il successivo 31 dicembre.

(2) Qualora alla fine della durata del presente Accordo rimanga un saldo a favore dell'Italia o a favore del Regno Unito nel Sottoconto Sterline Carbone e nel Sottoconto Sterline « D » considerati insieme, rispettivamente nel Sottoconto Lire Carbone e nel Sottoconto Lire « D » considerati insieme, gli importatori del Paese creditore dovranno continuare a versare il controvalore delle loro importazioni nei detti Sottoconti Lire, rispettivamente nel Conto Generale Sterline per l'accredito ai detti Sottoconti Sterline, a seconda del caso, sino al trasferimento del saldo ».

Art. 15.

Il presente Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo Principale firmato a Roma il 6 novembre 1936 ed entrerà in vigore il 28 marzo 1938.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra, il 18 marzo 1938, in duplice esemplare in italiano ed in inglese, ambedue i testi facendo egualmente fede.

*Per l'Italia:*
GUIDO CROLLA.

*Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale:*
HALIFAX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per gli affari esteri:*
CIANO.

---

Il *Regio Governo Italiano* ed il *Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale* desiderando di sostituire — a seguito della firma in data odierna di un accordo (d'ora innanzi chiamato « Accordo Addizionale ») che modifica l'Accordo di Compensazione firmato il 6 novembre 1936 — l'Accordo Commerciale firmato in pari data in rapporto al detto Accordo di Compensazione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia di merci diverse dal carbone come definito nell'Accordo Addizionale, originarie e provenienti dal Regno Unito, in conformità ai contingenti indicati nell'allegato al presente Accordo.

Salvo diversa intesa fra i due Governi per quanto riguarda prodotti di traffico stagionale, i contingenti annui saranno, di regola, ripartiti in ragione di metà per ciascun semestre. Le quote di contingente che risultassero non utilizzate al 30 giugno verranno, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi, riportate in aggiunta ai contingenti relativi al semestre successivo per le stesse merci o, in base a quanto potrà essere concordato fra i due Governi, per altre merci.

Se nel primo semestre di ciascun anno le importazioni dal Regno Unito di qualsiasi specie o categoria di merci siano ammesse in Italia in eccedenza alle importazioni previste nei precedenti paragrafi del presente articolo, i contin-

genti per le specie e le categorie di merci di cui si tratta saranno, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi, corrispondentemente ridotti nel semestre successivo. Tali eccedenze non saranno consentite, salvo intese fra i due Governi, nel caso vi sia un ritardo nel trasferimento in sterline delle lire versate nel Sottoconto Lire « D », di cui all'art. 2 dell'Accordo Addizionale.

Art. 2.

Il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia di baccalà e stoccafisso di Terranova per un contingente annuo (c.i.f.) di L. 14.500.000.

Tale contingente sarà, di regola, ripartito in due quote semestrali. La quota di contingente che risultasse non utilizzata al 30 giugno sarà, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi, riportata in aggiunta al contingente fissato per il semestre successivo.

Se nel primo semestre di ciascun anno le importazioni di baccalà e stoccafisso di Terranova siano ammesse in Italia in eccedenza alle importazioni previste nei precedenti paragrafi del presente articolo, la quota del secondo semestre sarà, in mancanza di contrarie intese fra i due Governi, corrispondentemente ridotta.

Le disposizioni del presente articolo dovranno applicarsi esclusivamente alle importazioni di baccalà e stoccafisso accompagnate da un certificato del Newfoundland Department of Natural Resources attestante che si tratta di prodotto preparato con pesce pescato con pescherecci di Terranova (of Newfoundland catching).

Art. 3.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 28 marzo 1938. A partire da questa data sostituirà l'Accordo Commerciale fra l'Italia e il Regno Unito del 6 novembre 1936, che cesserà pertanto di avere effetto. Il presente Accordo sarà valido fino al 31 dicembre 1938 e dopo tale data continuerà a rimanere in vigore sino a che non sia denunciato. Tale denuncia potrà essere data da ciascuno dei due Governi contraenti in qualsiasi momento. Se tale denuncia sarà notificata entro il 30 novembre 1938 avrà effetto dal 31 dicembre 1938; dopo il 30 novembre 1938:

(*a*) se notificata tra il 1° dicembre d'ogni anno ed il successivo 31 maggio, avrà effetto il successivo 30 giugno;

(*b*) se notificata tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ogni anno, avrà effetto il successivo 31 dicembre.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra, il 18 marzo 1938, in duplice esemplare in italiano ed in inglese, ambedue i testi facendo egualmente fede.

*Per l'Italia*:
GUIDO CROLLA.

*Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale*:
HALIFAX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per gli affari esteri*:
CIANO.

ALLEGATO.

**Lista dei contingenti (c.i.f.) per importazioni dal Regno Unito in Italia di merci diverse dal carbone.**

Parte *A*

| N. della tariffa doganale italiana | DONOMINAZIONE DELLA MERCE | Contingente annuo (valore c. i. f.) |
|---|---|---|
| 34 (*a*) 2, 3 | Baccalà e stoccafisso | 2.900.000(1) |
| 34 (*a*) 4, 5 | Aringhe e salacche | 11.600.000(1) |
| 152, ex 154 | Filati di lino | 3.000.000 |
| 211, 212, 214 (*a*), ex 951 | Lana (esclusa la lana per materassi), cascami e borra di lana, pelo greggio e stracci di lana | 42.000.000 |
| 218 a 245 | Tessuti ed altri manufatti di lana, di crino e di pelo | 24.000.000 |
| 274 (*c*) | Minerali di piombo | 4.000.000 |
| 278, 279 | Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa | 3.500.000 |
| 281, 285, 286 a 289, 297 a 300 | Leghe ferro-metalliche: acciai comuni in blooms e bidoni; ferri e acciai comuni e acciai speciali in barre o verghe; ferri e acciai in lamiere | 7.000.000 |
| 403, 418, 419, 453, 457, 460, 466 | Macchine, apparecchi e loro parti | 24.000.000 |
| 556 | Caolino | 5.800.000 |
| 558 | Argille e terre refrattarie | 2.400.000 |
| 781, 782 | Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali | 1.600.000 |

(1) Con facoltà del Governo italiano di utilizzare l'importo del contingente per baccalà e stoccafisso in aumento del contingente per aringhe e salacche.

Parte *B*.

(1) L'importazione delle seguenti merci sarà ammessa fino ad un valore (c.i.f.) in lire rappresentato dalle seguenti percentuali del valore (c.i.f.) in lire delle merci della stessa specie originarie e provenienti dal Regno Unito e importate in Italia nel corrispondente periodo del 1934:

| N. della tariffa doganale italiana | DENOMINAZIONE DELLA MERCE | Percentuale |
|---|---|---|
| 160, 161, 164 a 171 | Tessuti e altri manufatti di lino, canapa e juta | 70 |
| 190 a 198 | Tessuti e altri manifatti di cotone | 70 |
| 294 a 296, 301 a 309, 313 a 348 | Lavori di ferro e di acciaio | 60 |

(2) L'importazione di merci non specificate nelle parti *A* o *B* (1) di cui sopra sarà ammessa per un valore (c.i.f.) in lire corrispondente al 40 per cento del valore (c.i.f.) in lire delle merci della stessa specie originarie e provenienti dal Regno Unito e importate in Italia nell'anno 1934 o nel corrispondente periodo del 1934, a seconda dei casi.

Parte *C*.

Importazioni addizionali ai contingenti di cui sopra, o importazioni di merci non importate in Italia dal Regno Unito nell'anno 1934 o nel corrispondente periodo del 1934, a seconda dei casi, potranno essere ammesse per qualsiasi specie di merce, fino ad un valore globale (c.i.f.) di lire 15.800.000 all'anno.

**Testo inglese.**

The *Royal Italian Government* and the *Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* have agreed as follows:—

Art. 1.

The provisions of the Clearing Agreement, signed in Rome on the sixth day of November, 1936 (hereinafter called the Principal Agreement), shall remain in force where they are not modified by the present Amending Agreement.

Art. 2.

(1) As from the date of the coming into force of this Agreement, the sums deposited in the Lire New Account referred to in Article 1 of the Principal Agreement shall be allocated to two non-interest bearing Sub-Accounts entitled the « Lire Coal Sub-Account » and the « Lire Sub-Account « D » respectively.

Lire sums already deposited in the Lire New Account, in respect of which advices of payment have note been transmitted by the Istituto to the Clearing Office under the provisions of Article 12 (4) (*a*) of the Principal Agreement, which represent debts in respect of the price of coal, shall be allocated to the Lire Coal Sub-Account, and all other lire sums already so deposited shall be allocated to the Lire Sub-Account « D ».

Lire sums deposited hereafter in respect of any debts due and owing on the date of the coming into force of this Agreement or falling due after that date from persons in Italy

(*a*) to persons in the United Kingdom in respect of the f.o.b. price of United Kingdom coal imported into Italy; or

(*b*) to persons in the United Kingdom in respect of the price of other United Kingdom goods imported into Italy and freights for the carriage of goods other than United Kingdom coal between the two countries in British ships; or

(*c*) to persons in the United Kingdom in respect of payments of any kind due in Italy for the reproduction and exhibition in Italy of United Kingdom films, such payments being regarded as part of the price of the said films; or

(*d*) to persons in the United Kingdom or in Newfoundland in respect of the price of Newfoundland coldfish and stockfish imported into Italy and in respect of the freights for the carriage of such fish in British ships,

shall be allocated:—

(*a*) to the Lire Coal Sub-Account, or

(*b*), (*c*) and (*d*) the Lire Sub-Account « D » respectively.

(2) Article 1 (4) of the Principal Agreement shall cease to have effect, and the lire hereafter deposited and allocated to the Lire Coal Sub-Account and the Lire Sub-Account « D » shall remain blocked in favour of the respective creditors in the United Kingdom until such time as transfer to such creditors is effected through the Sterling Coal Sub-Account or the Sterling Sub-Account « D ».

(3) Any balance outstanding in the Sterling New Account on the coming into force of this Agreement shall be allocated between the Sterling Coal Sub-Account and the Sterling Sub-Account « D » in the ratio of 46:41. Allowance shall be made in determining the balance for any advices of payment and cheques outstanding.

Art. 3.

(1) From the coming into force of the present Agreement no further sums shall be received into the Sterling (ex blocked) Account « B » and the Lire Arrears Account « B » established under the Principal Agreement, and sums standing to the credit of these accounts and of the Sterling Arrears Account « B » also established under the Principal Agreement shall be dealt with as follows:—

(*a*) the sterling balance, if any, standing to the credit of the Sterling (ex blocked) Account « B » shall be converted into Italian lire at the rate of exchange of lire 64.46 to the pound sterling, the lire amount resulting from this conversion being credited to the Lire Arrears Account « A »;

(*b*) the lire balance, if any, standing to the credit of the Lire Arrears Account « B » shall be credited to the Lire Arrears Account « A »;

(*c*) the sterling balance, if any, standing to the credit of the Sterling Arrears Account « B » shall be credited to the Sterling Arrears Account « A ».

(2) Any sterling balance as determined under paragraph (3) of this Article remaining in the Sterling Arrears Account « A » after effecting the transfers referred to in paragraph (1) of this Article shall be dealt with as follows:—

(*a*) L. 30,000 shall be placed at the free disposal of the Istituto;

and

(*b*) subject to the retention of a credit balance of L. 10,000 in the Sterling Arrears Account « A », the remainder shall be distributed between the Sterling Coal Sub-Account and the Sterling Sub-Account « D » in the ratio of 46:41.

(3) In determining the balance to be distributed, allowance shall be made for (*a*) the amounts of outstanding cheques, (*b*) the sums necessary for the transfer of advices of payment already issued by the Istituto in respect of which cheques have not yet been drawn, and (*c*) the sums necessary for the transfer of advices of payment yet to be issued by the Istituto in respect of the lire sums already standing to the credit of the Lire Arrears Account « A ». On the other hand regard shall also be had to the allocations already made to the Sterling Arrears Accounts « A » and « B », but not yet credited to those Accounts.

(4) If, after the coming into force of the present Agreement, further lire sums are deposited in respect of debts coming within the definitions contained in Article 3 of the Principal Agreement these sums shall be credited to the Lire Arrears Account « A », and, subject to the provisions of Article 9 of the Principal Agreement, shall remain blocked in favour of the respective creditors in the United Kingdom until such time as the transfer to such creditors is effected through the Sterling Arrears Account « A ».

(5) The lire sums deposited in respect of debts coming within the definitions contained in paragraph (2) (*a*) of Article 3 of the Principal Agreement, and not yet transferred to the respective creditors in the United Kingdom, shall be credited to the Lire Arrears Account « A » and on transfer to such creditors through the Sterling Arrears Account « A » shall be converted into sterling at the rate of exchange of lire 64.46 to the pound sterling.

Art. 4.

The following shall be added to the provisions of paragraph (3) of Article 4 of the Principal Agreement:—

« In cases where the amount of a lire deposit exceeds lire 1,500,000 transfer shall be effected in monthly instalments not exceeding lire 1,500,000, and each instalment shall have the order of priority of the initial instalment ».

Art. 5.

The provisions of Article 5 and of the second paragraph of Article 12 (4) (*a*) of the Principal Agreement shall remain in force; but in respect of lire deposits made with the Istituto by debtors in Italy or in the Italian Possessions and Colonies under the provisions of the Principal Agreement as amended, the Istituto may undertake to secure that payment will be made to the respective creditors in the United Kingdom—

(*a*) where the debt is expressed in sterling, of the full sterling amount due; or

(*b*) where the debt is expressed in a currency other than sterling, of the full sterling equivalent of the debt calculated at the rates of exchange ruling for such other currency and for sterling on the Rome Bourse on the day on which the Istituto sends to the Clearing Office the advice of payment corresponding to the deposit made by the debtor.

Art. 6.

The provisions of Article 6 of the Principal Agreement shall remain in force; but the Istituto may undertake to guarantee that the payment to be made to creditors in respect of sums credited to the Sterling General Account for Italian goods imported into the United Kingdom shall be—

(*a*) where the debt is expressed in lire, the full lire amount due; or

(*b*) where the debt is expressed in a currency other than the lira, the full lire equivalent of the sum so credited calculated at the rate of exchange ruling for such other currency on the Rome Bourse on the day on which the sum was so credited.

Art. 7.

(1) Paragraph (1) of Article 7 of the Principal Agreement shall cease to have effect, and as from the coming into force of this Agreement the sums credited to the Sterling General Account shall be allocated as follows:—

(*a*) 46 per cent, shall be credited to a non-interest bearing account called the « Sterling Coal Sub-Account » and shall be utilised for the transfer of sums standing to the credit of the Lire Coal Sub-Account. Such sums shall be transferred in the chronological order of their deposit.

(*b*) 41 per cent. shall be credited to a non-interest bearing account called the « Sterling Sub-Account « D » and shall be utilised for the transfer of sums standing to the credit of the Lire Sub-Account « D ». Subject to the provisions of Article 8 of the Principal Agreement such sums shall be transferred in the chronological order of their deposit.

(*c*) 6 1/2 per cent. shall be credited to a non-interest bearing account called the « Sterling Arrears Account « A » and shall be utilised in the first place for the transfer, in the chronological order of their deposit with the Istituto, of the sums standing to the credit of the Lire Arrears Account « A ». Subject to the retention of a sum of L. 10.000 available for such transfers, any further balance shall be placed at the free disposal of the Istituto.

(*d*) 6 1/2 per cent. shall be credited to a non-intererest bearing account called the « Sterling Arrears Account « C » and shall be utilised for the transfer of the sums standing to the credit of the Lire Arrears Account « C ». Subject to the provisions of Paragraph (3) of Article 4 of the Principal Agreement as amended by this Agreement, such sums shall be transferred in the chronological order of their deposit.

(2) Any surplus that may be established in one or more of the accounts called the Sterling Coal Sub-Account, Sterling Sub-Account « D » and Sterling Arrears Account « C » may, by agreement between the Istituto and the Clearing Office, be transferred in whole or in part to any other of the said accounts, subject to such provisions, if any, for subsequent re-transfer as may be agreed.

Art. 8.

The Sterling Coal Sub-Account and the Sterling Sub-Account « D » shall be opened at the Bank of England in the name of the Controller of the Anglo-Italian Clearing Office.

Art. 9.

Paragraphs (3), (4), (5) and (6) of Article 7 of the Principal Agreement shall cease to have effect.

Art. 10.

In Article 8 of the Principal Agreement references to the Lire New Account shall be construed as references to the Lire Sub-Account « D ».

Art. 11.

In paragraph (2) of Article 11 of the Principal Agreement, the words « the Sterling Coal Sub-Account and the Sterling Sub-Account « D » shall be substituted for the words « the Sterling New Account ».

Art. 12.

There shall be added to article 13 of the Principal Agreement:—

« (*d*) Freights and insurance payable in respect of United Kingdom coal imported into Italy ».

Art. 13.

For the purpose of this Agreement « coal » shall mean coal, coke or manufactured fuel od which coal or coke is the chief constituent.

Art. 14.

The following Article shall be substituted for Article 15 of the Principal Agreement:—

« Article 15 (1). This Agreement shall come into force on the 16th November, 1936. It shall remain in force until the 31st December 1938, and after this date it shall continue in force, unless denounced. Notice of denunciation may be given by either of the two Contracting Government at any time. If such notice is given on or before the 30th November 1938, it shall take effect on the 31st December 1938; if notice is given after the 30th November 1938, denunciation shall take effect as follows:—

(*a*) if notice is given between the 1st December of any year and the following 31 st May, it shall take effect on the following 30th June;

(*b*) if notive is given between the 1st June and the 30th November in any year, it shall take effect on the following 31st December.

(2) If at the termination of this Agreement there remains a balance in favour either of Italy or the United Kingdom in the Sterling Coal Sub-Account and the Sterling Sub-Account « D » taken together or in the Lire Coal Sub-Ac-

count and the Lire Sub-Account « D » taken together, the importers of the creditor country shall continue to pay the value of their imports into the said Lire Sub-Account or into the Sterling General Account, for allocation to the said Sterling Sub-Account, as the case may be, until the balance has been transferred ».

Art. 15.

This Agreement constitutes an integral part of the Principal Agreement signed in Rome on the 6th day of November 1936, and shall come into force on the 28th March 1938.

In faith whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate in London, the 18th March 1938, in Italian and English, both texts being equally authentic.

*For Italy*:
GUIDO CROLLA.

*For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*:
HALIFAX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per gli affari esteri*:
CIANO

---

The *Royal Italian Government* and the *Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* desiring, in view of the signature this day of an Agreement (hereinafter referred to as the « Amending Agreement ») modifying the Clearing Agreement signed on the 6th November, 1936, to replace the Commercial Agreement signed on the same date in connection with the said Clearing Agreement, have agreed as follows:—

Art. 1.

(1) The Italian Government will authorise the importation into Italy of goods, other than coal, as defined in the Amending Agreement, originating in and consigned from the United Kingdom, in conformity with the quotas indicated in the Annex to this Agreement.

(2) Unless otherwise agreed between the two Governments in respect of goods in which the trade is seasonal, annual quotas will be allocated, as a rule, to the extent of one-half to each half-year. Any part of the quotas which may not be utilised by the 30th June will, in the absence of a contrary understanding between the two Governments, be carried forward to be added to the quotas for the next six months for the same merchandise or, as may be agreed between the two Governments, for other merchandise.

(3) If during the first six months of any year imports from the United Kingdom of any class or category of goods are admitted into Italy in excess of the importations provided for in the foregoing paragraphs of this Article, the quotas for the classes or categories of merchandise concerned will, in the absence of a contrary understanding between the two Governments, be correspondingly reduced in the next six months.

(4) Such excess importations shall not, except by agreement between the two Governments, be allowed when there is any delay in the transfer into sterling of lire deposits in the Lire Sub-Account « D » referred to in Article 2 of the Amending Agreement.

Art. 2.

(1) The Italian Government will authorise the importation into Italy of Newfoundland codfish and stockfish to a value (c.i.f.) of 14.500.000 lire per annum.

(2) The quota prescribed in the preceding paragraph will, as a rule, be divided into two half-yearly quotas. Any part of the quota which may not be utilised by the 30th June will, in the absence of a contrary understanding between the two Governments, be carried forward to be added to the quota fixed for the next six months.

(3) If during the first six months of any year imports of Newfoundland codfish and stockfish are admitted into Italy in excess of the importations provided for in the foregoing paragraphs of this Article, the quota for the next six months will, in the absence of a contrary understanding between the two Governments, be correspondingly reduced.

(4) The provisions of this Article shall apply only to imports of codfish and stockfish which are accompanied by a certificate of the Newfoundland Department of Natural Resources that the fish imported are of Newfoundland catching.

Art. 3.

(1) This Agreement shall come into force on the 28th March, 1938. As from this date it shall replace the Commercial Agreement between the United Kingdom and Italy of the 6th November, 1936, which shall then cease to have effect.

(2) This Agreement shall remain in force until the 31st December, 1938, and after this date it shall continue in force unless denounced.

(3) Notice of denunciation may be given by either of the two Contracting Governments at any time. If such notice is given on or before the 30th November, 1938, it shall take effect on the 31st December, 1938: if notice is given after the 30th November, 1938, denunciation shall take effect as follows:—

(*a*) If notice is given between the 1st December of any year and the following 31st May, it shall take effect on the following 30th June;

(*b*) If notice is given between the 1st June and the 30th November of any year, it shall take effect on the following 31st December.

In faith whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate in London, the 18th March, 1938, in Italian and English, both texts being equally authentic.

*For Italy*:
GUIDO CROLLA.

*For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*:
HALIFAX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per gli affari esteri*:
CIANO.

ANNEX.

**List of quotas (c.i.f.) for United Kingdom Imports into Italy of Goods other than Coal.**

Part *A*

| No. in the Italian Tariff | CLASS OF GOODS | Yearly Quota (c. i. f. value) Lire |
|---|---|---|
| 24 (*a*) 2, 3 | Codfish and stockfish | 2.900.000(1) |
| 24 (*a*) 4, 5 | Herrings and pilchards | 11.600.000(1) |
| 152, ex 154 | Linen yarns | 3.000.000 |
| 211, 212, 214, (*a*) ex 951 | Wool (excluding mattress wool); wool waste and borra; other animal hair raw and woolen rags | 42.000.000 |
| 218 to 245 | Tissues and other manufactures of wool, of horse hair and of hair | 24.000.000 |
| 274 (c) | Lead ore | 4.000.000 |
| 278, 279 | Scrap iron, cast iron and steel scrap | 3.500.000 |
| 281, 285, 286 to 289, 297 to 300 | Ferro-alloys; common steel in blooms and billets; common iron and steel and special steel in bars or rods; iron and steel in sheets | 7.000.000 |
| 403, 418, 419, 453, 457, 460, 466 | Machines, apparatus and parts thereof | 24.000.000 |
| 556 | China clay | 5.800.000 |
| 558 | Potter's clay and refractory earths | 2.400.000 |
| 781, 782 | Pharmaceutical preparations and medicinal specialities | 1.600.000 |

(1) At the option of the Italian Government the value of the quota for codfish and stockfish may be used to increase the quota in respect of herrings and pilchards.

Part *B*.

(1) Imports of the following classes of merchandise will be admitted up to a value (c.i.f) in lire representing the following percentages of the value (c.i.f.) in lire of goods of such classes originating in and consigned from the United Kingdom and imported into Italy in the corresponding period of 1934:

| No. in the Italian Tariff. | CLASS OF GOODS | Yearly Quota (c.i.f. value) Lire |
|---|---|---|
| 160, 161, 164 to 171 | Tissues and other manufactures of linen, hemp and jute | 70 |
| 190 to 198 | Tissues and other manufactures of cotton | 70 |
| 294 to 296, 301 to 309, 313 to 348 | Manufactures of iron and steel | 60 |

(2) Imports of all merchandise not specified under *A* or *B* (1) above will be admitted up to a value (c.i.f.) in lire representing 40 per cent. of the value (c.i.f.) in lire of goods of such classes originating in and consigned from the United Kingdom and imported into Italy in the year 1934 or the corresponding period of the year 1934, as the case may be.

Part *C*.

Imports additional to the above quotas, or imports of classes of merchandise which were not imported into Italy from the United Kingdom in the year 1934 or in the corresponding period of 1934, as the case may be, may be admitted for any class of merchandise up to an aggregate value (c.i.f.) of 15.8 million lire per annum.

REGIO DECRETO 24 luglio 1938-XVI, n. 1209.

**Integrazioni al R. decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1022, che detta norme per l'esecuzione della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sull'Esposizione universale ed internazionale di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1022, contenente norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, modificata dal R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 1033, sull'Esposizione universale ed internazionale indetta in Roma per l'anno 1942-XX;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di integrare alcune disposizioni dell'anzidetto R. decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1022;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 5 del R. decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1022, è sostituito il seguente:

« Il commissario generale nomina un segretario generale del Commissariato.

« Il segretario generale è gerarchicamente il capo di tutti gli uffici. Esso vigila sulla esecuzione delle disposizioni impartite dal commissario generale o dai commissari aggiunti e coordina l'attività di tutti i servizi dell'Esposizione.

« Firma la corrispondenza ordinaria di ufficio e rappresenta l'Ente nei limiti dei poteri a lui conferiti dal commissario generale ».

Art. 2.

All'art. 14 del R. decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1022, è sostituito il seguente:

« Il segretario generale del Commissariato è anche segretario generale dell'Ente presso il quale esercita compiti analoghi a quelli indicati nel precedente art. 5.

« Nel caso in cui siano simultaneamente assenti o impediti il presidente e i vice presidenti, il segretario generale può, per motivi d'urgenza, nell'interesse dell'Ente, adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione secondo le direttive del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 400, foglio 45.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1210.

**Estensione alla Libia del decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e del R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, concernenti l'igiene del lavoro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Udito il parere della Consulta coloniale corporativa per il lavoro;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili e con le modificazioni contenute nell'articolo seguente, il decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, contenente le norme per la tutela della salute dei lavoratori ed impiegati di aziende industriali, commerciali ed agrarie, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed il R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, che approva il regolamento generale per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite dai decreti menzionati nell'articolo precedente ai vari Ministri e Ministeri sono demandate in Libia al Governatore generale; quelle conferite dal R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, ai circoli d'ispezione del lavoro, attualmente spettanti all'Ispettorato corporativo, sono esercitate dagli Uffici coloniali dell'economia corporativa, ai sensi dell'art. 51, lettera C) dell'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa dell'Africa Orientale Italiana, approvato col R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1932.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 400, foglio 44.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1211.

**Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un immobile.**

N. 1211. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro, Segretario di Stato, l'Opera Nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Posatora d[illegible]ona, disposta in suo favore da quel Circolo « Cesare [illegible]attisti » con rogito 19 febbraio 1937-XV del notaio Franco Ricci, di Montecarotto, registrato a Iesi il 20 stesso mese al n. 708, foglio 77, vol. 102 Atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1212.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Orsola, in Vairano Patenora (Napoli).**

N. 1212. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita di S. Orsola, in Vairano Patenora (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1213.

**Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un immobile.**

N. 1213. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile fatta a suo favore dal comune di Ficulle (Terni) con atto 3 dicembre 1937-XVI, a rogito del dott. Mario Formica, notaio di Ficulle, registrato ad Orvieto il 7 dicembre 1937-XVI al n. 281, vol. 75 Ufficio atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1214.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria del Soccorso alla Bandiera, con sede in Palermo.**

N. 1214. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria del Soccorso alla Bandiera, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1215.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Rocca di Papa (Roma).**

N. 1215. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Rocca di Papa (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI*

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 agosto 1938-XVI.

**Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Luco nei Marsi (Aquila).**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927 V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Giovanni Ciocci fu Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Luco nei Marsi, in provincia di Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3019)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di S. Caterina del Ionio (Catanzaro).**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Caterina del Ionio, in provincia di Catanzaro, sono sciolti e il dott. Pasquale Badolato fu Pasquale è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3020)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1938-XVI.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Notaresco (Teramo), della estensione di ettari 480 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada carrozzabile di Vallevignato;

strada provinciale della Fornace, dall'innesto con quella di Vallevignato a Notaresco,

strada provinciale Mediana, da Notaresco alla provinciale del Vomano;

tratto di strada del Vomano fino al fosso Cupo;

tratto del fosso Cupo e del fosso Saggio fino all'innesto con la strada comunale del Gallo e Maiorano;

strada comunale del Gallo e Maiorano.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: ROSSONI

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1938-XVI.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cortile e Golese (Parma), dell'estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

*a nord,* dalla Chiesa di Vicomero, seguendo la linea attraverso il torrente Parma, per la strada di Frara fino all'incrocio con la strada della Torretta;

*ad est,* strada della Torretta, dall'incrocio con la strada di Frara, per strada Argine e strada di Moletolo fino a casa Zucchelli;

*a sud,* da casa Zucchelli al Rivone del torrente Parma fino di fronte alla salita detta « dei Cassonieri », la carraia « dei Cassonieri » fino all'incrocio con la strada di Baganzola;

*ad ovest,* la strada di Baganzola dall'incrocio con la carraia « dei Cassonieri » fino all'incrocio con la strada della Chiesa di Castelnuovo e quest'ultima fino alla Chiesa di Vicomero.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

*Il Ministro:* ROSSONI

(3028)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

**64° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento degli stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.**

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

3248. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Speroni Michele, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad allestire, in Busto Arsizio, un impianto per la preparazione di filati.

3249 — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società Anonima Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto di filatura cascami, presso la propria tessitura di cotone, in Sarnigo (Bergamo).

3250. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Manifattura Trevigliese, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di filatura di cascami, in Treviglio (Bergamo), non è accolta.

3251. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società anonima Jutificio Vercellese, con sede in Vercelli, è autorizzata ad installare un banco a fusi, una carda da canapa, una macchina di filatura ed una calandra, nel proprio stabilimento di Vercelli - Regione Billiemme.

3252. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società Fibre Italiane Milano « S.F.I.M », con sede in Milano è autorizzata ad esercire quattro carde, installate nel proprio stabilimento per la cotonizzazione della canapa, in Rozzano (Milano).

3253. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta « Aspesi Antonio », con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad installare tre orditoi e tre macchine per incannatura, nel proprio stabilimento di preparazione di filati per tessitura di rayon e fiocco, in Busto Arsizio.

3254. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Tessitura Carlo Galbiati, con sede in Sovico Brianza (Milano), è autorizzata ad installare, nella propria tessitura di Sovico Brianza, una macchina a far spole.

3255. — Decreto Ministeriale 11 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Stabili industriali Lonate Pozzuolo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di tessitura meccanica del rayon, e misti, mediante l'installazione di soli sessantadue telai meccanici. La richiesta di installare i rimanenti trentotto telai meccanici, non è accolta.

3256. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società in nome collettivo Alessandro Mazzucchelli e Figlio, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura del cotone in Buscate, mediante l'installazione di soli sei telai meccanici. La richiesta per installare i rimanenti ventiquattro telai meccanici, non è accolta.

3257. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Tessitura Meccanica Gatti Andrea, fu Enrico, con sede in Albate Brianza (Milano), è autorizzata ad allestire, in Albate Brianza, una tessitura meccanica del cotone, e misti, mediante l'installazione di soli sei telai automatici, un incannatoio, una spoliera ed un orditoio. La richiesta per installare gli altro quattro telai automatici, non è accolta.

3258. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Luigi Costiglioni, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare quattro telai Honegger, installati nella propria tessitura del cotone, in Olgiate Olona, non è accolta.

3259. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Tessitura Angiolini Agostino, con sede in Ferno (Varese), è autorizzata ad installare sei telai meccanici, nella propria tessitura di cotone, in Ferno.

3260. — Decreto Ministeriale 22 luglio 1938-XVI, col quale la Tessitura Carlo Cerizza, con sede in Agrate Brianza (Milano), è autorizzata ad allestire, in Agrate Brianza, una tessitura di rayon e misti, mediante l'installazione di un telaio pesante per tappeti ciniglia, soli novantaquattro telai comuni e macchinario accessorio. La richiesta per installare gli altri sei telai comuni, non è accolta.

3261. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Valsecchi Carlo, con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), è autorizzata ad allestire, in S. Angelo Lodigiano, una tessitura meccanica di cotone, lino e rayon.

3262. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fossati Ambrogio Carlo, con sede in Lomagna (Como), è autorizzata ad esercitare sei telai ed un incannatoio, installati nella propria tessitura del cotone e misti, in Lomagna.

3263. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Carlo Spinelli, con sede in Barzanò (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Barzanò-Reparto Cremella una tessitura meccanica Jacquard, non è accolta.

3264. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta A. P. Molteni e Figli, con sede in Nibionno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura di stoffe per mobili in Nibionno, non è accolta.

3265. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Mario Caputo, con sede in Terzigno (Napoli), è autorizzata ad allestire, in Terzigno, un impianto per la tessitura meccanica della ginestra mista con canapa.

3266. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società Collettiva « F.I.B.R.A. », con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento per la fabbricazione di prodotti tessili per cappelli da donna, in Sedriano (Milano), il seguente macchinario: un aspino, un ritorcitoio, una aspatrice, un incannatoio, una spazzolatrice ed una romana.

3267. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Manifattura di Pontoglio, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria tessitura di velluti, in Pontoglio (Brescia), sette macchine per tagliare cords, tredici macchine per tagliare velluti lisci e trenta tavoli per tagliare velluti a mano.

3268. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Cotonificio Triestino con sede in Gorizia, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di filatura e tessitura del rayon e misti, in Gorizia, Piedimonte del Calvario, due carde ed accessori. La richiesta per installare nello stabilimento stesso una macchina lucidatrice filati ed una macchina semiautomatica « Conant » per confezionare rocchetti, non è accolta.

3269. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Marchese di Sebastiano, con sede in Catania, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di canapa in Catania, mediante la installazione di dodici telai.

3270. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Masserini Ippolito, con sede in Gazzaniga (Bergamo), è autorizzata ad installare un assortimento di filatura (due carde ed un selfactings

da 400 fusi), nel proprio stabilimento per la sfilacciatura di stracci di cotone e misti, in Gazzaniga.

3271. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Fratelli Marcacinini, con sede in Pontedera (Pisa), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di filatura della canapa e juta in Pontedera, due carde ed un banco a fusi, non è accolta.

3272. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società Italiana Industria Velluti, con sede in Bergamo, è autorizzata ad esercire un telaio installato nella propria tessitura di velluti, in Bergamo.

3273. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della Società in nome collettivo Castiglioni e Frescura, con sede in Treviso, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura del cotone, in Treviso, non è accolta.

3274. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Cirino Nicola, con sede in Mugnano (Napoli), è autorizzata ad allestire, in Mugnano, una tessitura per la fabbricazione di tela olona, di canapa per sacchi e tela uso vele.

3275. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Molteni di Giovanni Molteni, con sede in Nibionno (Como), è autorizzata ad esercire diciassette telai meccanici, installati nella propria tessitura di copriletti e tappetti, in Nibionno, e ad installarvi un orditoio ed un incannatoio.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA.

3276. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Filanda Favole di Felice e Domenico Favole, con sede in Boves (Cuneo), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Boves.

3277. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Industrie Bacologiche e Seriche cav. Pietro Motta, con sede in Mogliano Veneto (Treviso) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Mogliano Veneto.

3278. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Corà fu Bortolo, con sede in Thiene (Vicenza), è autorizzata ad esercitare ottanta bacinelle di trattura della seta installate nella propria filanda di Marano Vicentino, il cui numero dei capi è stato portato a dieci per bacinella. La richiesta per installare, nella filanda stessa, altre dieci bacinelle di trattura, non è accolta.

3279. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta G. Paladini e C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta di Alzano Lombardo (Bergamo).

3280. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Silvio Strumia, con sede in Annicco (Cremona) è autorizzata ad aggiungere due soli capi a ciascuna delle ottanta bacinelle di trattura della seta, installate nella propria filanda di Paderno Ossolaro (Cremona). La richiesta di aggiungere altri due capi alle bacinelle di cui sopra, non è accolta.

3281. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Andretta, con sede in Galliera Veneta (Padova), è autorizzata:

1) ad esercire ventidue bacinelle di trattura della seta a 12 capi ciascuna, installate nella propria filanda di Galliera Veneta (via Campagna);

2) ad esercire centonovantesette bacinelle di trattura della seta, ottenute dalla trasformazione di duecentootto bacinelle preesistenti, nelle due proprie filande di Galliera Veneta.

La richiesta per trasformare quarantotto bacinelle a 10 capi ciascuna, installate nella propria filanda di Galliera Veneta (via Villetta) in altrettante bacinelle a 15 capi ciascuna, non è accolta.

3282. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Amministrazione Paolo Camerini, con sede in Piazzola sul Brenta (Padova) è autorizzata ad aggiungere due soli capi alle cento bacinelle di trattura della seta, installate nella propria filanda di Piazzola sul Brenta. La richiesta per aggiungere altri due capi alle bacinelle di cui sopra, non è accolta.

3283. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Augusto Lardinelli, con sede in Osimo (Ancona)) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Osimo.

3284. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Solazzi Giuliano & Vici Vico, con sede in Pesaro, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Pesaro.

3285. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Sesto Giovannetti, con sede in Serra S. Quirico (Ancona), è autorizzata ad esercire 8 bacinelle di trattura, installate nella propria filanda di Serra S. Quirico.

3286. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, con la quale la ditta Francesco Lamonica & Figli, con sede in Cannitello Calabria (Reggio Calabria) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Cannitello Calabria.

3287. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta F. & V. Fratelli Laganà con sede in S. Caterina - Reggio Calabria è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in S. Caterina - Reggio Calabria.

3288. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Setificio Posio & C., con sede in Ostiano (Cremona), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Ostiano, mediante l'aggiunta di due capi a ciascuna delle sessanta bacinelle ivi installate.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLA CELLULOSA E DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

3289. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Snia Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare tre baratti solfuratori e tre mescolatori viscosa, nel proprio stabilimento per la fabbricazione del rayon, in Venaria Reale, frazione Valentino.

3290. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la Snia Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare 1360 filiere per la fabbricazione del rayon (filato), 14 aspe ed 1 macchina per candeggiare, in aggiunta al macchinario attualmente esistente, nel proprio stabilimento di Torino-Stura.

3291. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Bemberg, con sede in Gozzano (Novara), è autorizzata ad installare un essiccatoio per rayon, nel proprio stabilimento di Gozzano.

3292. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Manifattura Rayon di G. Parisio & I. Bolognesi, con sede in Borgounito (Bergamo) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione del rayon in Borgounito.

INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEL RAYON E DELLA TESSITURA DEL RAYON.

3293. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Snia Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento per la filatura e torcitura delle fibre tessili artificiali, in Altessano (Torino), quattro pettinatrici complete ed uno stiratorio a semplici serie di pettini.

3294. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Torcitura di Eupilio, con sede in Eupilio (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Eupilio, un impianto per la torcitura dei filati di rayon, non è accolta.

3295. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Castelli & Bari, con sede in Como, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon in Bellusco (Milano), non è accolta.

3296. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Torcitura di Calcinate di Ostini Carlo, con sede in Cenate d'Argon (Bergamo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire due piantelli a cilindro, installati nel proprio stabilimento di torcitura della seta e del rayon, in Calcinate (Bergamo), non è accolta.

3297. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Bemberg, con sede in Gozzano (Novara) è autorizzata ad installare cinque incannatoi, undici torcitori e dodici macchine a far rocche coniche, nel proprio stabilimento per la fabbricazione del rayon, in Gozzano.

3298. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta G. Paladini & C., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire quattro piantelli e tre valichi, installati nel proprio stabilimento per la torcitura della seta in Alzano Lombardo, non è accolta.

3299. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Tessitura Serica di Barlassina, di A. Schiatti & G. Sanvito, con sede in Barlassina (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria tessitura di rayon in Barlassina, non è accolta.

3300. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Tessitura Serica Gianni Broggi, con sede in Varese, è autorizzata ad installare un incannatoio ed un orditoio, nella propria tessitura di rayon e seta naturale, in Varese.

3301. — Decreto Ministeriale 22 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Milano, è autorizzata ad installare due macchine per confezionare rocche coniche, nel proprio stabilimento di torcitura della seta e del rayon, in Castelletto Ticino (Novara).

3302. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta « Tessilrayon » di Concorezzo, di Schiatti Angelo, con sede in Concorezzo (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Concorezzo, un impianto per la tessitura del rayon, non è accolta.

3303. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Pizzi Pietro di Pizzi Enea, con sede in Renate - Veduggio (Milano), è autorizzata ad esercire cinque telai meccanici, installati nella propria tessitura di rayon e seta naturale in Renate Veduggio. La richiesta per installare nella tessitura stessa altri sei telai meccanici, non è accolta.

INDUSTRIA DEI TESSUTI STAMPATI.

3304. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Andriolo Augusto & Giudresco Giovanni, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, in Genova, un impianto per la stampa a mano dei tessuti.

INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELL'AMIANTO.

3305. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la Società anonima Amianto d'Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Cernusco, sul Naviglio, un impianto per la fabbricazione di fiocco di amianto filabile, partendo da materiale asbestifero di cave nazionali.

3306 — Decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della Società Italiana Lavorazione Amianto, con sede in Cigliano Vercellese (Vercelli), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un reparto per la filatura dell'amianto e per la lavorazione dei cascami presso la propria tessitura di amianto in Cigliano Vercellese, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI NASTRI E TRECCE ELASTICHE.

3307. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI col quale la ditta Francesco Cattaneo, con sede in Concorezzo, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di nastri e trecce elastiche, in Concorezzo.

INDUSTRIA DELLE CALZE.

3308. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Calzificio Luigi Preatoni, con sede in Garbagnate Milanese, è autorizzata ad esercitare sette macchine circolari per calze da uomo, installate nel proprio calzificio di Garbagnate Milanese.

3309. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Conti Natale, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per la fabbricazione di calze da donna e da bambino su macchine circolari.

3310. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Padrini Giovanni, con sede in Milano - Niguarda, è autorizzata ad esercire due macchine circolari per calze da uomo, installate nel proprio calzificio di Milano - Niguarda.

3311. — Decreto Ministeriale 22 luglio 1938-XVI, col quale la Società anonima Calzificio D. Ruzzenenti & C., con sede in Brescia, è autorizzata ad installare due telai per la fabbricazione del piede delle calze da donna, in sostituzione di sedici telai circolari per la fabbricazione del piede delle calze, installati nel proprio calzificio di Brescia.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DEI TESSUTI GOMMATI E TELE CERATE.

3312. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta S. A. Stabilimenti di S. Giorgio, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di tessuti gommati e tele cerate, in S. Giorgio Canavese non è accolta.

INDUSTRIA DEI GRASSI.

3313. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Carurri Gino, con sede in Cento (Ferrara), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Cento, un impianto per la colatura dei grassi animali, non è accolta.

3314. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Sansa & Birattari, con sede in Dignano d'Istria (Pola) è autorizzata ad allestire, in Dignano d'Istria, un impianto per la colatura dei grassi animali.

3315. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Francesco Germanò, con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio saponificio di Villa S. Giovanni, un impianto per la scissione dei grassi non è accolta.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

3316. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della Ditta Gnutti C. & Battista e Fratelli, con sede in Lumezzane, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare due forni elettrici per la fabbricazione di acciaio, utilizzando minerali di ferro, non è accolta.

3317. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Ghigliotti Francesco, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un nuovo impianto per la produzione di ferro di titanio, in Genova, non è accolta.

INDUSTRIA METALLURGICA.

3318. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Oliva, con sede in Giaveno (Torino), è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento un laminatoio a freddo ed un forno per la ricottura del metallo.

3318-*bis*. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Parodi & Mascazzini, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, in Torino, un impianto per il recupero dello stagno dallo scatolame di latta usato.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

3319. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Longhi Attilio, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire in Milano una fonderia in conchiglia, per rubinetteria ed affini.

3320. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta « G & P. Avena », con sede in Pistunina (Messina), è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica, allestendo una piccola fonderia di ghisa.

3321. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Montini Rocco fu Modesto, con sede in Lumezzane Sant'Apollonio (Brescia) è autorizzata ad esercire una fonderia di ottone, bronzo e leghe similari, per produzione di posateria, rubinetterie ed ottoni in genere.

3322. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Tanzi Ambrogio, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire una piccola fonderia d'arte di seconda fusione per fabbricare oggetti inerenti all'arte sacra.

3323. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Poggio Luigi, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un piccolo impianto di fonderia per oggetti ornamentali di bronzo.

3324. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Guido Pippa, con sede in Bolzano (zona industriale), è autorizzata ad allestire in Bolzano (zona industriale), un nuovo impianto fonderia di ghisa e bronzo.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE.

3325. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta accomandita Manzoni & C., già « Iniecta », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto, installando una trafila per tubi di piccolissimo diametro e due tornietti di precisione.

3326. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Officine Meccaniche Fratelli Maggi, con sede in La Spezia, è autorizzata ad allestire, in Taranto, una officina per costruzioni e riparazioni di parti di macchine per navi.

3327. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Cavamedoo Franco, con sede in Taranto, è autorizzata ad allestire, in Taranto, una officina meccanica per riparazioni di macchine elettriche e montaggio caldaie a vapore, a bordo di navi.

3328. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Antonio Simonetta, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire del macchinario installato nel proprio stabilimento per ampliare l'impianto fabbricazione catene tipo Renold.

3329. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Redaelli Stefano di Luigi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria attrezzatura tecnica, installando del nuovo macchinario per fabbricazione di bulloneria.

3330. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Società anonima Viterie & Minuterie di Precisione, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, una officina meccanica per la produzione di viti e minuterie di precisione in acciaio, ottone, ed alluminio.

3331. — Decreto Ministeriale 14 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Saletti & Castellini, con sede in Toscolano Maderno (Brescia), è autorizzata ad installare un nuovo stabilimento per la lavorazione dei nastri di acciaio per seghe e molle in Brescia, trasferendovi parte del macchinario di sua proprietà, già installato presso la fabbrica di Toscolano Maderno.

3332. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Giuseppe Aldè, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di semenza per calzature, non è accolta.

3333. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Levrino Costantino fu Giuseppe, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire in Torino, un piccolo laboratorio per la fabbricazione di chiodi a piastrine ed a vite.

3334. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Officine Sperimentali Anonima O.S.A.T., con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la lavorazione delle leghe leggere, ad alta resistenza per la fabbricazione di pezzi vari.

3335. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Riba Giuseppe con sede in Dronero (Cuneo), è autorizzata ad esercire una fabbrica di falci, falciole ed affini.

3336. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Rusconi Domenico fu Carlo, con sede in Erba (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la produzione di viti a legno, chiodi e filo di ferro, non è accolta.

3337. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Augusto Acerbis, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, una pressa a due colpi per la fabbricazione di ribattini.

3338. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Salassa Domenico, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, una piccola officina meccanica per la fabbricazione di viti in ferro, acciaio ed ottone.

3339. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale il dott. Renzo Guerrini a nome della Costituenda « Meccanotecnica Sanitaria », con sede in Firenze, è autorizzato ad allestire, in Firenze, una nuova fabbrica per la costruzione di grappette per sutura cutanea.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI

3340. — Decreto Ministeriale 22 luglio 1938-XVI, col quale la ditta S. A. Ercole Marelli, per la Costituenda Società Iniex, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Massa, un nuovo impianto per costruzione di pompe per iniezione per motori ad olio pesante e relativi accessori ed equipaggiamenti elettrici per autoveicoli pesanti.

3341. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Giuseppe Bonaiti, con sede in Lecco, è autorizzata ad esercire un impianto esistente in Lecco, per la fabbricazione di tubi saldati per biciclette. La presente autorizzazione s'intende concessa per una produzione annua di milleduecento quintali di tubi.

3342. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Aeroplani Caproni S. A., con sede in Milano-Taliedo, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la costruzione di aeroplani civili e militari.

3343. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Sesino, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, un impianto per la costruzione di parti per mezzi meccanici di trasporto.

3344. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Cena e Vergnano, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, una officina meccanica per la lavorazione di parti staccate per automezzi ed aerei.

3345. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. Motocicli - motofurgoncini - motori a scoppio, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per il montaggio, messa a punto e riparazione dei motocicli e motofurgoncini.

3346. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Campani Colombo, con sede in S. Romano Vald'Arno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una officina meccanica per costruzioni ciclistiche, non è accolta.

3347. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Fratelli Maina di Carlo, con sede in Asti, intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere la propria attività alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, non è accolta.

3348. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della Società Italiana Lavorazione Celluloide Affini « S.I.L.C.A. », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione di campanelli speciali per biciclette, non è accolta.

3349. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la Società Anonima Italiana « V.A.M.P.A. », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica di Milano, per la fabbricazione di iniettori per nafta, ed olii pesanti da applicare sui motori tipo « Diesel ».

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

3350. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Autelco Mediterranea S.A.T.A.P., con sede in Milano, è autorizzata ad esercire alcune macchine per la costruzione di relais telefonici.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE.

3351. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Strua Vittoria vedova Filogamo, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per il montaggio dei dischi elastici di gomma e tela, allestendo un reparto per la fabbricazione degli stessi.

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE E LORO PARTI.

3352. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Borsini, con sede in Castelfidardo, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di armoniche, con l'impianto di un nuovo reparto per la fabbricazione di accessori metallici.

3353. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Guerrini Arrigo e Figli, con sede in Castelfidardo, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di armoniche, mediante l'installazione di nuovo macchinario.

3354. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Bomempi Ubaldo e Figli « La Melodiosa », con sede in Castelfidardo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Castelfidardo, un reparto in comune per la fabbricazione di accessori per armoniche e per provvedere direttamente alla cadmiatura, crematura e nichelatura delle parti metalliche, non è accolta.

3355. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Veraldo Brandoni e C., con sede in Castelfidardo, intesa ad ottenere il trasferimento del proprio impianto per la fabbricazione di armoniche da Castelfidardo a Osimo, ampliandolo nel contempo mediante aggiunta di nuovo macchinario, non è accolta.

3356. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta « La Splendor » di Chiaraluce e Piantanesi, con sede in Castelfidardo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare la propria fabbrica di armoniche, sita in Castelfidardo, non è accolta.

3357. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Petromilli Alfredo, con sede in Sirolo, intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasferire una fabbrica di armoniche da Castelfidardo a Numana, non è accolta.

3358. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Fratelli Marzola e C., con sede in Castelfidardo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di fisarmoniche, non è accolta.

3359. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Vibrante società in accomandita semplice, con sede in Camerano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la costruzione di armoniche.

3360. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Negrini e Borgonovi, con sede in Stradella, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire un impianto per la fabbricazione di voci per armoniche, non è accolta.

3361. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Radicioni con sede in Numana (Ancona), è autorizzata ad ampliare e trasferire il proprio impianto per la costruzione di armoniche.

3362. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Moreschi Giuseppe e Figli, con sede in Castelfidardo, è autorizzata ad ampliare e trasferire la propria fabbrica di armoniche.

3363. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Serenelli Francesco e Figli, con sede in Castelfidardo, è autorizzata ad ampliare e trasferire la propria fabbrica di armoniche.

3364. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la S. A. V. Soprani Di Silvio e C., con sede in Recanati, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di armoniche.

3365. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Enrico Paolini e Figli e C., con sede in Ancona, è autorizzata ad ampliare e trasferire la propria fabbrica di fisarmoniche

3366. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Carini Gualtiero, con sede in Recanati, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di armoniche, non è accolta.

3367. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta « Euterpe » di Lucchetti Eolo, con sede in Filottrano, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di voci per armoniche.

3368. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Olophon, con sede in Sirolo, intesa ad ottenere

l'autorizzazione governativa per allestire una nuova fabbrica di armoniche, non è accolta.

3369. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Moriconi e Pandolfi, con sede in S. Maria Nuova (Ancona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in S. Maria Nuova, frazione Collina, una fabbrica di fisarmoniche, non è accolta.

3370. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Egiziano Carloni, con sede in Stradella, è autorizzata ad esercire un laminatoio ed una smerigliatrice installati nella propria fabbrica di armoniche.

3371. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta cav. Sante Crucianelli e Figli, con sede in Castelfidardo intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Castelfidardo un reparto per la fabbricazione di voci per armoniche, non è accolta.

3372. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Agostinelli Gino, con sede in Osimo (Ancona), è autorizzata ad esercire, in Osimo, un piccolo laboratorio per la fabbricazione a mano di tasti di celluloide e piedini per fisarmoniche.

3373. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Bellini Trinchi Adelindo, con sede in Ancona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nella frazione di Varano di Ancona, in località Ponterosso, una fabbrica di armoniche e loro accessori, con esclusione delle voci, non è accolta.

3374. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Babbini Francesco di Gabriele, con sede in Castelfidardo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Castelfidardo - frazione Crocette, una nuova fabbrica di armoniche, non è accolta.

3375. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Soc. Agostinelli Enrico e C., con sede in Castelfidardo (Ancona), è autorizzata ad ampliare il proprio laboratorio per la lavorazione a mano delle armoniche, con l'installazione di nuove macchine.

3376. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Carino Carini, con sede in Mondolfo (Pesaro), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di armoniche, mediante l'installazione di nuove macchine, non è accolta.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

3377. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Angelo Mancini, con sede in Isernia, è autorizzata a riattivare ed ampliare una fabbrica di ghiaccio in Isernia, della potenzialità di 18 quintali di ghiaccio giornalieri.

3378. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la Società Anonima Conservazione Sterilizzazione Alimentari « S.A.C.-S.A. », con sede in Torino, è autorizzata ad installare, presso il proprio impianto frigorifero di Fiume, un nuovo compressore.

3379. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Cantina Sociale Cooperativa, con sede in Locorotondo, è autorizzata ad utilizzare, nei mesi estivi, l'impianto frigorifero, adibito alla lavorazione dei vini per la produzione del ghiaccio da vendere al pubblico.

3380. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Società in nome collettivo « Calmiere », con sede in Vigevano, è autorizzata ad esercire come riserva, un compressore ad ammoniaca, da 70.000 frigorie e sistemare celle frigorifere.

3381. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta S. A. Italiana Raffinazione Olii « S.A.I.R.O. », con sede in Imperia, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Imperia, un impianto frigorifero per la demargarizzazione degli olii d'oliva grezzi.

3382. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Caragnani Luigi e Figli, con sede in Savugnano sul Panaro, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di produzione del freddo e del ghiaccio, sostituendo il macchinario esistente. Il ghiaccio prodotto dovrà servire per gli usi della ditta, con esclusione della vendita a terzi.

3383. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale il decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV è revocato. La ditta Ettore Sola, con sede in Vignola (Modena), è autorizzata ad installare, nel proprio impianto frigorifero di Vignola, un compressore d'ammoniaca da 50.000 frigorie/ora, come riserva.

3384. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Luigi Pacetto e C., con sede in Scicli (Ragusa), è autorizzata ad allestire una fabbrica di ghiaccio, nel comune di Scicli.

3385. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Pasquale Apicella, con sede in Maiori (Salerno), è autorizzata ad allestire, in Maiori, una fabbrica di ghiaccio della potenzialità giornaliera di 10 quintali.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE.

3386. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale il decreto Ministeriale 17 maggio 1938-XVI è revocato. La ditta Di Biagio Goffredo, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire, in Roma, un impianto per la produzione di bevande gassate.

3387. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Giacobini C. e Migliozzi L., con sede in Mogliano (Macerata), intesa ad ottenere l'autorizzazione a riattivare una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

3388. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Distilleria Sandro Tedeschi, con sede in Ferrara, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire un impianto per la produzione di bibite gassate, non è accolta.

3389. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Casanova Vincenzo, con sede in Ancona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire, in Ancona, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

3390. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Soc. Fratelli Duzzin, con sede in Padova, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di bevande gassate, presso la propria fabbrica di liquori e sciroppi di Arcella.

3391. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Quaranta Luigi, con sede in Salerno, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad impiantare, in Salerno, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

3392. — Decreto Ministeriale 25 luglio 1938-XVI, col quale la ditta Fè Mario e Semplicini Giorgio, con sede in Sarteano (Siena), è autorizzata ad esercire, in Sarteano, una fabbrica di ghiaccio, della potenzialità di 24 quintali nelle 24 ore, ed una fabbrica di bevande gassate.

(2954)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici.

Con decreto del 30 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1938, registro 7, foglio 135, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici per le vendite effettuate nel mese di aprile 1938.

(3086)

### Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa inadempiente.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 14 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa « Sant'Angela Merici da Brescia » con sede in Roma, costituita con atto Girolamo Buttaoni in data 8 maggio 1926, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni, il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(3038)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Avviso di rettifica.

Nell'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 in data 8 luglio 1938, la votazione complessiva attribuita nelle prove scritte al candidato Rattu Gaetano — per la sede di Cagliari — erroneamente indicata in voti *171*, deve intendersi rettificata in *179*.

(3107)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione.**

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 119310<br>119311 | 21 —<br>91 — | Court *Ferdinando* fu Giovanni, dom. a Chiomonte (Torino). | Court *Camillo-Ferdinando* fu Giovanni-Francesco, dom. a Chiomonte (Torino). |
| Cons. 3,50 % | 194489 | 70 — | *Giuglar* Giovanni-Battista di Pietro, dom. in Rimini (Forlì). | *Giuglard* Giovanni-Battista di Pietro, dom. in Rimini (Forlì). |
| P. R. 3,50 % | 121638 | 105 — | Allais Giovanni fu *Simone*, dom. a Ponte Cianale (Cuneo). | Allais Giovanni fu *Giovanni-Simone*, dom. a Ponte Chianale (Cuneo). |
| Id | 121639 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 358214 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % | 638110<br>638111 | 70 —<br>70 — | Scopesi *Caterina* di *Andrea*, moglie di Francesco Merciari, dom. a Missano fraz. del comune di Castiglione Chiavarese (Genova). | Scopesi *Catterina-Maria* Benedetta di *Lazzaro-Andrea*, moglie di Merciari Francesco Gio. Batta, dom. in Missano fraz. del comune di Castiglione Chiavarese (Genova). |
| P. R. 3,50 % | 159250 | 105 — | Carena *Clemen* fu Camillo, moglie di Cornaggia Medici Alfonso, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Vanzulli Clara fu Antonio, moglie di Mariani Paolo, dom. in Milano. | Carena *Clementina* fu Camillo, moglie di ecc., come contro. |
| Id. | 74562 | 574 — | Plastino Carmela di *Paolo*, moglie di Massa Giuseppe; con usuf. vit. a favore di Plastino *Paolo* fu Giovanni. | Plastino Carmela di *Francesco-Paolo*, moglie di Massa Giuseppe; con usuf. vit. a favore di Plastino *Francesco-Paolo* fu Giovanni. |
| Id. | 74563 | 574 — | Plastino Filomena di *Paolo*, moglie di Fusco Onofrio; con usuf. vit. a favore di *Plastino Paolo* fu Giovanni. | Plastino Filomena di *Francesco-Paolo*, moglie di Fusco Onofrio, con usuf. vit. a favore di Plastino *Francesco-Paolo* fu Giovanni. |
| Id. | 359606 | 280 — | Modesti Marianna ed Elena fu *Umberto*, minori sotto la p. p. della madre Meniconzi Antonia fu Edoardo, ved. Modesti, dom. a Tivoli. | Modesti Marianna ed Elena fu *Mario*, minori, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 835527 | 1050 — | Somazzi *Lao Paolo* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sesto S. Giovanni (Milano). | Somazzi *Stanislao* di Erminio, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 448142 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % | 290442 | 147 — | Cova *Ernesta* fu Ercole, nubile, dom. in Vergiate (Milano). | Cova *Cristina-Ernesta*, fu Ercole, nubile, dom. in Vergiate (Milano). |
| P. R. 3,50 % | 503125 | 808,50 | Asilo Infantile « Umberto Principe di Piemonte » in Sala Comacina fraz. di Isola Comacina (Como); vincolato di usufrutto vit. a favore di Prestinari Leonilda fu *Antonio*, ved. Pintore Gavino, dom. a Sala Comacina. | Asilo Infantile « Umberto Principe di Piemonte » in Sala Comacina fraz. di Isola Comacina (Como); vincolato di usufrutto vit. a favore di Prestinari Leonilda fu *Ruggiero*, ved. di Pintore Gavino, dom. a Sala Comacina. |
| Id. | 357250 | 203 — | Capoano Alfonsina di Vincenzo, moglie di Lidonnici *Pasquale;* vincolato per dote. | Capoano Alfonsina di Vincenzo, moglie di Lidonnici *Salvatore-Pasquale;* vincolato per dote. |
| Id. | 169915 | 157,50 | Ariganello *Nicola* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Motta Filocastro fraz. del comune di Limbadi (Catanzaro). | Ariganello *Augusto-Nicola* di Domenico, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 144588 | 2340 — | Era Bruna, Leda, *Luciana*, Italo, Maria e Augusto fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Melis *Italina* ved. Era, dom. a Genova. | Era Bruna, Leda, *Luciano*, Italo, Maria e Augusto fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre Melis *Itala*, ved. Era, dom. a Genova. |
| Id. | 144589 | 470 — | Come sopra, con usufrutto a Melis *Italina* di Attilio ved. Era, dom. a Genova. | Come sopra, con usufrutto a Melis *Itala* di Attilio, ved. Era, dom. a Genova. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 119899 | 140 — | De Maria *Antonio* fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Siniscalco Letizia, ved. De Maria Ernesto, dom. a Napoli. | De Maria *Luigi* fu Ernesto, minore, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 514574 | 140 — | Conti *Ezio* fu Angelo, dom. in Roma. | Conti *Evenzio-Giuseppe-Maria-Angela* fu Angelo, dom. in Roma. |
| P. R. 3,50 % | 505591 | 1400 — | Capone Ester di Donato, dom. in Montecorvino Pugliano (Salerno). | Capone Ester di Donato, *moglie di Toriello Mario*, dom. in Montecorvino Pugliano (Salerno). |
| Rendita 5 % | 140707 | 1000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 108241 | 119 — | Guzzetti Maria-Valentina fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Piatti *Valentina*, ved. Guzzetti Felice, dom. ad Appiano (Cuneo). | Guzzetti Maria-Valentina fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Piatti *Antonietta* ved. Guzzetti Felice, dom. ad Appiano (Cuneo). |
| Cons. 3,50 % | 639877 | 175 — | Di Pirro *Luigia* fu Gaetano, ved. di Caruso Erasmo, dom. in Elena (Caserta). | Di Pirro *Maria-Luigia* fu Gaetano, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 334225 | 21 — | Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Maria* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro. | Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maria-Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Anna-Maria o Anna* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro. |
| Id. | 334226 | 80,50 | Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Maria* di Vincenzo ved. Stammati Gennaro; con usufrutto vit. a favore di D'Auria *Maria* di Vincenzo, vedova Stammati Gennaro. | Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maria-Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Anna-Maria o Anna* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro; con usufrutto vit. a favore di D'Auria *Anna-Maria o Anna* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro. |
| P. N. 5 % | 34999 | 125 — | Saldarini *Anna* fu Valentino, moglie di Sassi Angelo, dom. in Como; vincolato d'usufrutto vital. a favore di Noseda Giuseppina fu Filippo, vedova di Saldarini Valentino, dom. in Como. | Saldarini *Teresa-Maria-Giovanna* fu Valentino, moglie di Sassi Angelo, dom. in Como; vincolato d'usufrutto vital. a favore di Noseda Antonia-Giuseppa fu Filippo, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 32516 | 900 — | *Noseda Giuseppina* fu Filippo, moglie di Valentino Saldarini, dom. in Como. | *Noseda Antonia-Giuseppa* fu Filippo, ecc., come contro. |
| Id. | 52093 | 1655 — | Noseda *Giuseppina* fu Filippo, interdetta sotto la tutela del marito Saldarini Valentino fu Salvatore, dom. in Como. | Noseda *Antonia-Giuseppa* fu Filippo, interdetta, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 81195 | 735 — | Noseda *Giuseppina* fu Filippo, interdetta sotto la tutela del marito Saldarini Valentino fu Salvatore, dom. in Como. | Noseda *Antonia-Giuseppa* fu Filippo, interdetta, ecc., come contro. |
| Id. | 352090 | 57,75 | Noseda *Giuseppina* fu Filippo, ved. Saldarini Valentino; interdetta sotto la tutela della figlia Saldarini *Anna-Maria* fu Valentino, moglie di Sassi Angelo, dom. in Como. | Noseda *Antonia-Giuseppa* fu Filippo, ved. Saldarini Valentino, interdetta sotto la tutela della figlia Saldarini *Teresa-Maria-Giovanna*, moglie di, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 119971 | 250 — | *Comelli Evelina di Gian-Battista*, dom. a Gualzo. | *Comello Avellina-Guglielma* di *Giovanni*, dom. a Gualzo. |
| Id. | 120022 | 1250 — | *Comelli Lorenza-Giulia-Assunta di Evelina*, minore sotto la tutela legale di *Comelli* Evelina di *Gian-Battista*, dom. a Roma. | *Comello Renza-Assunta-Giulia-Armanda di Avellina Guglielma* minore sotto la tutela legale di *Comello Avellina-Guglielma di Giovanni*, dom. a Roma. |
| P. R. 3,50 % | 239186 | 350 — | Giordani *Teresa* fu Francesco, dom. in Napoli. | Giordani *Maria-Teresa* fu Francesco, dom. in Napoli. |
| Id. | 239187 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 252258 | 175 — | Giordani *Teresa* fu Francesco, nubile, dom. in Napoli. | Giordani *Maria-Teresa* fu Francesco, nubile, dom. in Napoli. |
| Id. | 401111 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % | 490123 | 1456 — | Come sopra. | Come sopra. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 129540 | 210 — | De Luca Antonietta di Mauro, moglie di *Mennelli* Carlo, dom. in Afragola (Napoli); con l'usufrutto a favore di De Luca Mauro fu Gennaro. | De Luca Antonietta di Mauro, moglie di *Mennella* Carlo, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1902) Mista | 300 | 70 — | Mina *Fannj-Clara* di Giuseppe-Camillo, dom. in Cremona. | Mina *Clara-Anna* di Giuseppe Camillo, dom. in Cremona. |
| Cons. 3,50 % | 303516 | 73,50 | Carignani *Carolina* fu Carlo, moglie di De Montemajor Giuseppe, dom. a Napoli. | Carignani *Carlotta* fu Carlo, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 124996 | 448 — | Benzi *Chiarina* fu Giovanni, moglie di Pescetto Govanni-Battista fu Giov. Battista, dom. a Savona. Dotale. | Benzi *Maria-Catterina-Chiarina*, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 145402 | 105 — | Bosetti Giuseppe e Giovanni fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Guarnerio Angela di Carlo, ved. Bosetti, dom. a Milano. | Bosetti Giuseppe e Giovanni fu *Giulio*, minori, ecc., come contro. |
| B. T. nov. 5 % (1940) Serie 3ª | 1628 | 100 — | Bombagi Vladimiro fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre *Sabatini* Elisabetta, ved. Bombagi, dom. a Roma. | Bombagi Vladimiro fu *Marino*, minore sotto la p. p. della madre *Sabbatini* Elisabetta, vedova Bombagi, dom. a Roma. |
| Obb. Fer. 3 % | 160 | 435 — | Moris *Renato* fu Carlo, dom. a Torino. | Moris *Alessandro* fu Carlo, dom. a Torino. |
| Id. | 30459 | 600 — | | |
| Id. | 30476 | 600 — | | |
| Id. | 30479 | 600 — | | |
| Id. | 30480 | 450 — | | |
| P. R. 3,50 % | 411892 | 1736 — | Carli-Martini Angelo e Flora-Anna di *Carlo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Rasariva Carolina fu Angelo, moglie di detto Carli-Martini *Carlo*, dom. in Genova. | Carli-Martini Angelo e Flora-Anna di *Giuseppe-Gian-Carlo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Rasariva Carolina fu Angelo, moglie di detto Carli-Martini *Giuseppe-Gian-Carlo*. |
| Id. | 253679 | 157,50 | Boccardo Emilia fu Federico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vit. a favore di Fino *Savina* fu Luigi, moglie di Boccardo Alberto. | Boccardo Emilia fu Federico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vit. a favore di Fino *Adelaide-Maria-Angela-Cristina* fu Luigi, moglie di Boccardo Alberto. |
| Id. | 253680 | 280 — | Boccardo Rosa fu Federico, con usufrutto come la precedente. | Boccardo Rosa fu Federico, con usufrutto come la precedente. |
| Id. | 402385 | 122,50 | Boccardo Emilia fu Federico, con usufrutto come sopra. | Boccardo Emilia fu Federico, con usufrutto come sopra. |
| Rendita 5 % | 41386 | 1135 — | Marsengo Onorina fu Francesco, ved. di Stallo Silvio, Stallo Giov. Battista e *Maria-Teresa*, nubile, fu Silvio, tutti eredi indivisi di Stallo Elena fu Silvio, dom. in Torino. | Marsengo Onorina fu Francesco, ved. di Stallo Silvio, Stallo Giov. Battista e *Teresa*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 801557 | 1494,50 | | |
| P. N. 5 % | 35220 | 1000 — | | |
| Cons. 3,50 % (1902) | 40214 | 385 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. N. 5 % | 30497 | 1000 — | Stallo *Mara-Teresa* fu Silvio, *nubile*, dom. a Torino. | Stallo *Teresa* fu Silvio, *minore sotto la p. p. della madre Marsengo Onorina fu Francesco ved. di Stallo Silvio*, dom. a Torino. |
| Rendita 5 % | 41385 | 1145 — | Stallo *Maria-Teresa* fu Silvio, minore sotto la p. p. della madre Marsengo Onorina fu Francesco, ved. Stallo, dom. a Torino. | Stallo *Teresa* fu Silvio, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 140500 | 155 — | Di Cosmo Maria-Caterina fu Luigi, moglie di *Baloscio* Francesco, dom. in Andretta (Avellino. | Di Cosmo Maria-Caterina fu Luigi, moglie di *Balascio* Francesco, dom. in Andretta (Avellino). |
| P. R. 3,50 % | 313237 | 35 — | Caruso *Gina* di *Ugo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza. | Caruso *Luigia-Edvige* di *Ernesto-Ugo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificate.

Roma, 22 luglio 1938 - Anno XVI

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2793)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª pubblicazione).

**Rettifiche d'intestazione.**

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 264981 | 1974 — | Balbi *Barbara* fu Emilio, nubile, domiciliata a Genova, con l'usufrutto a favore di Torre Rosa fu Stefano. | Balbi *Maria-Barbara* fu Emilio, ecc. come contro. |
| Rendita 5 % | 22289 | 300 — | *Barattieri Maria* fu Giacomo, moglie di *Bandone* Carlo, domiciliata in Garessio (Cuneo). | *Barattieri Maria-Barbara Francesca* fu Giacomo, moglie di *Randone* Carlo, domiciliata in Garessio (Cuneo). |
| Id. | 22290 | 500 — | *Barattieri Maria* fu Giacomo, moglie di *Bandone* Carlo, con usufrutto a favore di *Bandone* Teresa fu Pietro. | *Barattieri Maria-Barbara Francesca* fu Giacomo, moglie di *Randone* Carlo, con usufrutto a favore di *Randone* Teresa fu Pietro. |
| P. R. 3,50 % | 5898 | 175 — | Bearzi *Luigi* di Francesco, domiciliato in Ampezzo (Udine). | Bearzi *Siemone-Luigi* di Francesco, domiciliato in Ampezzo (Udine). |
| Cons. 3,50 % | 581185 | 31,50 | Preti *Maria-Laura* fu Amedeo, minore sotto la tutela di Preti Giovanni fu Carlo, dom. in Boccioleto (Novara). | Preti *Laura-Maria-Caterina* fu Amedeo, minore sotto la tutela di Preti Giovanni fu Carlo, dom. in Boccioleto (Novara). |
| Id. | 180375 | 910 — | Dentone Teresa di Luigi, moglie di *Descalzi* Vincenzo di Bartolomeo, vincolato per dote. | Dentone Teresa di Luigi, moglie di *Descalzo* Vincenzo di Bartolomeo, vincolato per dote. |
| P. R. 3,50 % | 363399 | 280 — | Baratta *Adelio* fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Barbero Lucia di Antonio, ved. Baratta, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria). | Baratta *Delio-Corrado* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 28898 | 375 — | Maglietta *Giuseppina* fu Fortunato, moglie di Damiani Giuseppe di Francesco, dom. a New York. | Maglietta *Maria-Giuseppe-Lucia* fu Fortunato, moglie di Damiani Giuseppe di Francesco, dom. a New-York. |
| P. R. 3,50 % | 145834 | 70 — | Moro *Giovanni* fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Moro Pasquale fu Tommaso, dom. a Napoli. | Moro *Giovanna* fu Giovanni, minore, ecc., come contro. |
| Obbl. Venezie 3,50 % | 645 | 35 — | Connio Maria-Vittoria-Alessandra fu *Camillo*, minore, sotto la p. p. della madre *Sofia* Caligaris fu Giovanni, ved. Connio, dom. in Genova. | Connio Maria-Vittoria-Alessandra fu *Giuseppe-Camillo*, minore, sotto la p. p. della madre *Letizia Sofia* Caligaris fu Giovanni, ved. Connio, dom. in Genova. |
| Id. | 1363 | 28 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 3334 | 315 — | Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, sotto la tutela del fratello Connio Enzo-Giuseppe-Giovanni, dom. in Genova. | Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe-Camillo*, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 3388 | 73,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 363 | 315 — | Connio Maria-Vittoria-Alessandra fu *Camillo*, minore, sotto la p. p. della madre *Sofia* Caligaris fu Giovanni, ved. Connio, dom. in Genova. | Connio Maria-Vittoria-Alessandra fu *Giuseppe-Camillo*, minore, sotto la p. p. della madre Caligaris *Letizia-Sofia* fu Giovanni, ved. Connio, dom. in Genova. |
| Id. | 1618 | 84 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 1774 | 66,50 | Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo*, minore, sotto la p. p. della madre Caligaris *Sofia* ved. Connio, dom. in Genova. | Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe-Camillo*, minore, sotto la p. p. della madre Caligaris *Letizia-Sofia* ved. Connio, dom. in Genova. |
| Cons. 3,50 % | 822058 | 584,50 | Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Genova. | Dufour Berte *Elisabetta* di Giovanni, minore, ecc., come contro. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % | 260082 | 2625 — | Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze. | Dufour Berte *Elisabetta* di Giovanni, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 23782 | 941,50 | Cordano *Luis-Matteo* di Giovanni-Battista, dom. a Lima. | Cordano *Matteo* di Giovanni Battista, dom. a Lima. |
| Id. | 27690 | 1277,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 397946 | 2590 — | Camuffo Antonietta fu *Luigi*, moglie di Triulzi Costantino, vincolato per dote. | Camuffo Antonietta fu *Giovanni*, moglie di Triulzi Costantino, vincolato per dote. |
| Cons. 3,50 % | 29257 | 301 — | Manera Ferdinando-Francesco fu Cosma, con l'usufrutto a Manera *Lidia* fu Cosma, dom. in Asti. | Come contro, con l'usufrutto a Manera *Catterina* fu Cosma, dom. in Asti. |
| Id. | 29258 | 301 — | Manera Ferdinando-Francesco fu Cosma, con l'usufrutto a Manera *Angiolina* fu Cosma. | Come contro, con l'usufrutto a Manera *Maria-Antonia* fu Cosma. |
| P. R. 3,50 % | 203285 | 175 — | Baglione Alessandro di Alberto, dom. a Genova, con l'usufrutto vitalizio a Baglione Alberto fu Paolo, dom. a Genova, senza fede di vita. | Baglione Alessandro di Alberto, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. a Genova, con l'usufrutto vitalizio, come contro. |
| Buono N. Tesoro 4 % 1943 | 41 Serie G. | Capitale 45000 — | La Greca *Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, con vincolo dotale. | La Greca *Elvira-Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, con vincolo dotale. |
| Id. | 569 Serie G. | 10000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 4 Serie D. | 5000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 35 Serie E. | 2000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rendita 5 % | 115268 | 1000 — | Russo Maria-Domenica, moglie di Gragnaniello Giuseppe, con usufrutto a favore di *D'Avino Francesco* fu Ferdinando. | Come contro, con usufrutto a favore di *Avino Francesco-Saverio* fu Ferdinando. |
| Id. | 115269 | 750 — | Esposito Maria, moglie di Apicella Luigi, con usufrutto a favore di *D'Avino Francesco* fu Ferdinando. | Come contro, con usufrutto a favore di *Avino Francesco-Saverio* fu Ferdinando. |
| Id. | 115270 | 750 — | Esposito Vincenza, moglie di Palumbo Camillo, con usufrutto a favore di *D'Avino Francesco* fu Ferdinando. | Come contro, con usufrutto a favore di *Avino Francesco-Saverio* fu Ferdinando. |
| Cons. 5 % P. C. | 14707 | 20 — | Magliacano *Antonio* di Emidio, dom. a Baronissi (Salerno). | Magliacano *Antonino* di Emidio, dom. a Baronissi (Salerno). |
| P. R. 3,50 % | 294270 | 297,50 | *Baretta* Teresa fu Ausano, minore, sotto la tutela di Ceruti Maria fu Giuseppe in *Baretta*, dom. a Milano. | *Beretta* Teresa fu Ausano, minore, sotto la tutela di Ceruti Maria fu Giuseppe in *Beretta*, dom. a Milano. |
| Cons. 3,50 % | 207017 | 56 — | Prato *Carola* fu Giuseppe ved. di Leone Carutti di Cantogno, dom. in Cumiana (Torino). | Prato *Tommasina-Giuseppa-Carola* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Id. | 782659 | 126 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 786399 | 84 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 153580<br>157216 | 161 —<br>21 — | Garbarini *Silvio* fu Stefano, minore, sotto la tutela di Agostino Garbagni, dom. in Cippomurelli (Novara). | Garbarini *Silvestro* fu Stefano, minore, sotto la tutela *dello zio materno* Garbagni Agostino fu Giuseppe Antonio, dom. a Cippomorelli (Novara). |
| Id. | 154601<br>159966<br>175844 | 399 —<br>35 —<br>14 — | Garbarini *Silvio* fu Stefano, minore, sotto la tutela dello zio materno Garbagni Agostino, dom. a Cippo Morelli (Novara). | Garbarini *Silvestro* fu Stefano, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 449014 | 151 — | *Ioriоz* Giulia fu Antonio ved. di Bertolino Luigi e Bertolino Mario, Cesare, Maria ed Elena fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Ioriоz* Giulia predetta quali eredi indivisi di Bertolino Luigi fu Battista, dom. a Torino. | *Iourioz* Giulia fu Antonio, ved. di Bertolino Luigi e Bertolino Mario, Cesare, Maria ed Elena fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Iourioz* Giulia, ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % | 474012 | 521,50 | *Iorioz* Giulia fu Antonio ved. di Bertolino Luigi e Bertolino Mario, Cesare, Maria ed Elena fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Iorioz* Giulia predetta quali eredi indivisi di Bertolino Luigi fu Battista, dom. a Torino. | *Iourioz* Giulia fu Antonio, ved. di Bertolino Luigi e Bertolino Mario, Cesare, Maria ed Elena fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre *Iourioz* Giulia, ecc., come contro. |
| Id. | 621778 | 189 — | Bertolino Mario, Cesare, Maria ed Elena fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Iorioz* Giulia fu Antonio ved. di Luigi Bertolino, eredi indivisi del padre, vincolato di usufrutto. | Bertolino Mario, Cesare, Maria ed Elena fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Iourioz* Giulia, ecc., come contro, vincolato di usufrutto. |
| Id. | 621779 | 189 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. N. 5 % | 38131 | 970 — | Forte Levante *Rosa* di *Giuseppe*, moglie di Rejes Carlo, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare. | Forte Levante *Maria-Rosa* di *Gabriele-Giuseppe*, moglie di Rejes Carlo, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare. |
| P. R. 3,50 % | 406452 | 266 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % | 826599 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2729)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

### Avviso di rettifica.

Nell'elenco n. 29 per rettifiche di intestazione di titoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 in data 6 luglio 1938-XVI il certificato del Prestito redimibile 3,50 % riferibile agli eredi indivisi di Casassa Anastasia ecc. erroneamente indicato col n. 289938 per la rendita di L. 187,50 deve intendersi rettificato nel n. 289939 e per la rendita di L. 178,50.

(3087)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara (Palermo).

Nella seduta tenuta il 31 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara (Palermo), il rag. Salvatore Randazzo di Rosario è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3037)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

### Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando 31 dicembre 1936-XV, n. 30219, div. III-B, per coprire 17 posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1936;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso formata dalla Commissione predetta, in data 18 giugno 1938 a norma dell'art. 69, 2° comma, del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 69, 3° comma, del succitato R. decreto e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti a 17 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia, al 30 novembre 1936-XV, nell'ordine seguente:

1° Dusso Renzo di Attilio . . . . . . voti 56.45
2° Loffredo Luigi di Michele . . . . . » 55.52
3° Tremonti Pasquale di Fausto . . . . » 54.34
4° Pietropolli Charmet Giorgio di Gustavo . . » 54 —
5° Benini Pietro fu Luigi . . . . . » 53.09
6° Bassi Riccardo di Riccardo . . . . . » 52.13
7° Vidotti Luigi di Antonio . . . . . » 52.04
8° Morandini Valentino fu Domenico . . . » 51.90
9° Cottin Giovanni di Osvaldo . . . . » 51.45

10° Giacobbi Innocente fu Carlo . . . . voti 51.38
11° Guazzo Gaspare fu Nicolò . . . . . » 51.25
12° Bendazzoli Egidio fu Graziadio . . . . » 50.79
13° Nardi Giovanni di Martino . . . . » 50.45
14° Gallimberti Vincenzo di Giuseppe . . . » 49.68
15° Pastore Giuseppe fu Michele . . . . » 49.63
16° Tasso Guglielmo fu Gaetano . . . . » 49.04
17° Acquafredda Vito fu Francesco . . . » 48.70
18° Marafon Marafa Luigi di Modesto, (R. decreto-legge 7 luglio 1934, n. 1100) . . . . » 48.54
19° Tonicello Pietro di Antonio . . . . » 48.54
20° Canal Paolo fu Bernardo . . . . . » 48.40
21° Gennaro Amos fu Luigi . . . . . » 48.31
22° Spanio Severino di Umberto . . . . » 48.04
23° Faleschini Bruno di Giovanni . . . . » 47.70
24° Candida Mario fu Felice . . . . . » 47.45
25° Vian Guido di Vincenzo, (R. decreto-legge citato) . . . . . . . . . . . » 47.40
26° Zaniol Arturo di Francesco . . . . . » 47.40
27° Giorgi Carlo di Filippo . . . . . » 47 —
28° Bazzarin Mariano di Pasquale . . . . » 46.86
29° Di Fulvio Amedeo fu Natale . . . . » 46.34
30° Mannuzza Stefano fu Salvatore . . . » 45,47
31° Bauce Antonio di Giovanni . . . . » 45.36
32° Feole Michele di Raffaele . . . . . » 45.34
33° Gasperini Mario di Eugenio . . . . » 45.18
34° Faccin Pietro di Vittorio . . . . . » 45.13
35° Perin Aurelio di Pietro, (R. decreto-legge citato) . . . . . . . . . . . » 44.97
36° Zannini Enzo di Francesco . . . . . » 44.97
37° Michieli Marino di Gabriele . . . . » 44.95
38° Grandesso Michele di Lorenzo, (R. decreto-legge citato) . . . . . . . . . » 44.86
39° Vaina Giuseppe di Giovanni . . . . » 44.86
40° Rizzo Tito di Francesco . . . . . » 44.63
41° Mason Mario di Angelo . . . . . » 44.59
42° Canevari Claudio fu Luigi . . . . . » 44.11
43° Del Favero Isidoro fu Albano . . . . » 43.45
44° Baccin Vittore fu Luigi . . . . . » 43.18
45° Pagnacco Oscar fu Osvaldo . . . . » 42.70
46° Maddalena Giuseppe fu Santo . . . . » 42.59
47° Baston Giovacchino fu Giovanni . . . » 42.36
48° Montesanto Mario di Giovanni . . . . » 42.13
49° Quattrocchi-Salvo Francesco di Giovanni . » 41.72
50° Benzoni Giov. Batta di Andrea . . . . » 41.52
51° Savini Ermanno di Pietro . . . . . » 41 31
52° Maggio Stefano fu Vito . . . . . » 41.18
53° Tommasini-Degna Fulvio di Antonio . . » 40.95
54° Fongaro Nazzareno di Francesco . . . » 39.36
55° Impicciatore Alfredo di Gabriele . . . » 38.90
56° Bertoli Antonio di Francesco . . . . » 38.63
57° Di Fulvio Armando fu Natale . . . . » 37.—
58° Camis De Fonsega Augusto di Umberto . . » 36.04

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei candidati riusciti vincitori a ciascun posto messo a concorso, giusta la disposizione di cui all'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Venezia, Salzano, Strà, Marcon, S. Donà di Piave e Chioggia.

Venezia, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

*Il prefetto*: CATALANO.

(2966)

## REGIA PREFETTURA DI VERONA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto prefettivio 31 maggio 1935, n. 12351, col quale venne bandito il concorso ai posti vacanti di medico condotto di Cologna Veneta (2° reparto), Ferrara di Monte Baldo, Verona (condotta mista S. Stefano e Quartiere Trento);

Visto che, sul ricorso del dott. Alessandro Mendini, il Consiglio di Stato, con decisione 20 gennaio 1937, annullava gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto successivi alla determinazione dei criteri di massima e, conseguentemente, il provvedimento prefettizio, 18 giugno 1936, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti;

Visto che il Ministero dell'interno, con lettera 17 aprile 1937, n. 42237, dispone di rinviare tutti gli atti alla Commissione predetta perchè ripetesse le operazioni del concorso;

Visti i verbali e le nuove graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Tognetti dott. Luigi . . . . . con punti 13.45/50
2. Turrina dott. Michelangelo . . . » 13.33/50
3. Giacobbi dott. Innocente . . . . » 12.45/50
4. Biasi dott. Pietro . . . . . » 11.75/50
5. Mendini dott. Alessandro . . . » 11.70/50
6. Bonuzzi dott. Cesare . . . . » 11.18/50
7. Tapparini dott. Cesare . . . . » 10.69/50
8. Ronca dott. Vasco . . . . . » 10.42/50
9. Trevisani dott. Fulvio . . . . » 9.10/50
10. Martini dott. Ferdinando . . . » 8.92/50
11. Roveggio dott. Bernardo . . . . » 8.50/50
12. Scalabrini dott. Danilo . . . . » 6.91/50
13. Martini dott. Martino . . . . » 5.80/50
14. Ippolito dott. Angelo . . . . » 5 —/50
15. Bendazzoli dott. Egidio . . . . » 4.69/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Verona, Cologna Veneta e Ferrara di Monte Baldo.

Verona, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

*Il prefetto*: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati nel concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Verona, bandito con decreto prefettizio 31 maggio 1935, n. 12351;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la sede di ciascuno di essi indicata secondo l'ordine di preferenza:

1. Tognetti dott. Luigi, residente a Verona, per la condotta di Verona (condotta mista S. Stefano e Quartiere Trento);
2. Giacobbi dott. Innocente, residente a Mel (Belluno), per la condotta di Cologna Veneta (2° reparto);
3. Ronca dott. Vasco, residente a Verona, per la condotta di Ferrara di Monte Baldo.

Nessuna sede viene assegnata ai seguenti candidati, classificati rispettivamente 2°, 4°, 5°, 6° e 7° posto in graduatoria, i quali hanno chiesto, in ordine di preferenza, le sedi a fianco di ciascuno indicate, in quanto le sedi dai medesimi richieste sono state assegnate ai primi in graduatoria, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Turrina dott. Michelangelo: Verona;
Biasi dott. Pietro: Verona-Cologna Veneta;
Mendini dott. Alessandro: Verona;
Bonuzzi dott. Cesare: Cologna Veneta-Verona;
Tapparini dott. Cesare: Cologna Veneta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Regia prefettura ed a quello dei comuni di Verona, Cologna Veneta, Ferrara di Monte Baldo.

Verona, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

*Il prefetto*: VACCARI.

(2967)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.